

STUDIO ASSOCIATO



Consulenza Aziendale
Tributaria Societaria e del Lavoro
www.cmn.p.it    

Pace fiscale e ultime novità: PTT ed Esterometro

Luisa Miletta

Dottore Commercialista, Revisore legale, Collaboratrice de *Il Sole 24 ore*,
Ricercatrice della FNC – Area fiscale

GRUPPO  24 ORE



Auditorium del Polo Culturale della Fondazione Carivit – Viterbo

16 aprile 2019

PREMESSE ALLE NOVITA' 2019

DL CRESCITA



**Approvato dal
CdM il 4/4/2019**

CAPO I MISURE FISCALI PER LA CRESCITA ECONOMICA	2
ARTICOLO 1 (MAGGIORAZIONE DELL'AMMORTAMENTO PER I BENI STRUMENTALI NUOVI)	2
ARTICOLO 1-BIS (REVISIONE MINI-IRES)	3
ARTICOLO 1-TER (MAGGIORAZIONE DEDUCIBILITÀ IMU DALLE IMPOSTE SUI REDDITI).....	5
ARTICOLO 2 (MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL PATENT BOX).....	6
ARTICOLO 3 (CREDITO DI IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO).....	9
ARTICOLO 4 (RIENTRO DEI CERVELLI).....	10
ARTICOLO 5 (MODIFICHE AL REGIME DEI FORFETARI)	14
ARTICOLO 6 (INCENTIVI PER LA VALORIZZAZIONE EDILIZIA).....	14
ARTICOLO 7 (SISMA BONUS)	16
ARTICOLO 8 (TRATTAMENTO FISCALE DI STRUMENTI FINANZIARI CONVERTIBILI).....	16
ARTICOLO 9 (MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E RISCHIO SISMICO)	19
ARTICOLO 10 (AGGREGAZIONI D'IMPRESE)	20
ARTICOLO 11 (FATTURAZIONE ELETTRONICA REPUBBLICA DI SAN MARINO)	22
ARTICOLO 12 (VENDITA DI BENI TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI).....	22
ARTICOLO 13 (MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI PIR)	25
ARTICOLO 13 BIS (MISURA PER INCREMENTARE GLI INVESTIMENTI QUALIFICATI DI ENTI PRIVATI DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA NELL'ECONOMIA REALE)	25
ARTICOLO 14 (ENTI ASSOCIATIVI ASSISTENZIALI).....	26
ARTICOLO 14-BIS (ESTENSIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE REGIONALI E DEGLI ENTI LOCALI).....	27
ARTICOLO 14-TER (CREDITO D'IMPOSTA PER LE COMMISSIONI RIFERITE A PAGAMENTI ELETTRONICI DA PARTE DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE)	28
ARTICOLO 15 (SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ DEI LIBERI PROFESSIONISTI).....	29
ARTICOLO 16 (ASSUNZIONE DI PERSONALE NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E NEI COMUNI IN BASE ALLA SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA).....	31
ARTICOLO 17 (PIANO GRANDI INVESTIMENTI NELLE ZONE ECONOMICHE SPECIALI)	33

PREMESSE ALLE NOVITA' 2019

DDL Semplificazione fiscale (AC 1074-A)

- ~~Abrogazione delle LIPE~~ **Modifiche alla Comunicazioni dei dati delle LIPE**
- ~~Introduzione tassazione separata redditi professionisti~~
- ~~Semplificazioni in materia di versamento unitario~~
- Modifiche al termine di emissione della fattura
- Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche
- Modifiche alla disciplina dei Rimpatriati
- Modifica termine di presentazione dichiarazioni IMU e TASI

PREMESSE ALLE NOVITA' 2019

Scadenze del mese di Aprile

**23
Aprile**

Versamento imposta bollo fatture elettroniche emesse nel 1° trim 2019 tramite F24 (Ris. 42/E/2019)

**30
Aprile**

Esterometro operazioni Iva con soggetti non residenti Gennaio-Febbraio-Marzo 2019

Presentazione della Domanda accesso alla Rottamazione Ter/Saldo e Stralcio


Presentazione Modello IVA 2019

Ultimo Spesometro secondo semestre 2018

Fatturazione Elettronica

Ambito di applicazione


DAL 1° GENNAIO 2019



** Fatte salve alcune eccezioni*


Fatturazione Elettronica

Ambito di applicazione



Fatturazione Elettronica

Ambito di applicazione




Fatturazione Elettronica

Ambito di applicazione

**SOGGETTI
CON
DIVIETO
DI FE**

**OPERATORI DEL
SETTORE
SANITARIO**



soltanto per il periodo d'imposta 2019 è **vietato l'invio** di fatture elettroniche per i soggetti che devono procedere con l'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria relativamente alle sole fatture i cui dati vengono trasmessi al Sistema tessera sanitaria

FAQ 29
dicembre
2019

Il divieto opera anche nel caso in cui i dati non siano trasmessi al Sistema tessera sanitaria per effetto dell'opposizione esercitata dal cittadino



Fatturazione Elettronica

Ambito di applicazione

Novità DECRETO SEMPLIFICAZIONI

**SOGGETTI
CON
DIVIETO
DI FE**

**OPERATORI DEL
SETTORE
SANITARIO**

Le disposizioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, **si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche**

Fatturazione Elettronica

Ambito di applicazione

OPERAZIONI ESCLUSE DALLA *FE*

Legge di Bilancio 2018

Art. 1, co. 909, lett. a)
ed f), L.27.12.2017, n.
205

CESSIONI
DI BENI

PRESTAZIONI
DI SERVIZI

EFFETTUATE
o
RICEVUTE



Verso **Soggetti:**

- non residenti
- non stabiliti

In Italia

Identificati in Italia

Da **Soggetti:**

- non residenti
- non stabiliti

In Italia

Identificati in Italia

Fatturazione Elettronica

Esterometro

ESTEROMETRO

Solo per le
OPERAZIONI relative a
CESSIONI DI BENI
e
**PRESTAZIONI DI
SERVIZI**

**EFFETTUATE
VERSO**

**RICEVUTE
DA**

**SOGGETTI
NON
RESIDENTI**

SCADENZA
Entro la
Fine del mese
successivo a quello di

EMISSIONE

RICEZIONE

CHE **NON** SIANO GIA'
TRANSITATE NEL
SDI o
quelle per le quali sia sta
emessa
una **Bolletta Doganale**


**LA PRIMA SCADENZA
DEL 28 FEBBRAIO SLITTA
AL 30 APRILE 2019**

Fatturazione Elettronica

Esterometro

ESTEROMETRO

Solo per le
OPERAZIONI
relative a
CESSIONI DI BENI
e
PRESTAZIONI DI
SERVIZI



EFFETTUATE
VERSO

SOGGETTI
NON
RESIDENTI



L'Esterometro
(per il **solo ciclo attivo**)
può essere omesso
trasmettendo al SDI le fatture
emesse
(Prov. 30.4.2018 § 9.4 pag. 12)

Fatturazione Elettronica

Esterometro



Risposta Interpello n. 85 del 27 marzo 2019

L'esterometro riguarda tutte le cessione di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni. Ai fini, infatti, dell'adempimento di detto obbligo comunicativo:

- è rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso;
- non è significativo il fatto che l'operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio nazionale.

Pertanto, non risultando applicabili i chiarimenti forniti con la circolare n. 36/E del 2010, si è dell'avviso che, nel caso prospettato, i soggetti passivi d'imposta italiani siano tenuti alla comunicazione prevista dal citato articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 127 del 2015

Fatturazione Elettronica

Esterometro

assonime
Circolare 10/2019

1

Non possiamo non rilevare, peraltro, che la conclusione a cui arriva l'Agenzia lascia spazio a qualche incertezza, laddove si consideri quanto richiesto al punto 4.1.3 delle specifiche tecniche di trasmissione allegate al provvedimento direttoriale del 30 aprile 2018 per quanto concerne i dati da indicare nel caso di acquisti di beni o servizi da soggetti esteri.

Al punto 4.1.3 di tali specifiche tecniche si legge, infatti, che **i dati da trasmettere devono riferirsi a “fatture ricevutesottoposte a registrazione”**, circostanza che non necessariamente si verifica in casi analoghi a quello esaminato nella risposta n. 85

Fatturazione Elettronica

Esterometro



Risposta Interpello n. 67 del 26 febbraio 2019

si fa presente che il cessionario/committente non stabilito ma identificato può esercitare la detrazione ex articolo 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, sulla base delle fatture cartacee emesse dal cedente/prestatore stabilito.

con la locuzione “copia cartacea della fattura” si intende un documento che riporti fedelmente ed esclusivamente il contenuto della fattura elettronica in formato XML, non potendosi indicare elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella fattura elettronica. Per ottenere la copia analogica del documento informatico, occorre stamparla e attestarne la conformità all’originale informatico sulla base dell’articolo 23, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell’Industria 114/B/C

Fatturazione Elettronica

Esterometro

assonime
Circolare 10/2019

2

Nel caso, quindi, in cui i soggetti non stabiliti ma identificati chiedano ai loro fornitori copia cartacea delle fatture elettroniche per poter detrarre l'IVA relativa alle operazioni fatturate, **i fornitori andrebbero incontro a oneri procedurali e costi non indifferenti, specie qualora le operazioni con tali soggetti fossero numerose.**

Tale procedura, che appare, quindi, poco praticabile nella realtà aziendale, sarebbe, peraltro, di ostacolo ad una più ampia adozione della fatturazione elettronica nell'ambito delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti, ma identificati in Italia

Fatturazione Elettronica

Il sole 24 Ore del
11.12.2018

E-fattura, la copia «analogica» al consumatore ha valore fiscale

ADEMPIMENTI

La stampa su carta o in altri formati può essere valida ai fini giuridico-tributari

Serve un pubblico ufficiale per i documenti emessi verso altre partite Iva

Pierpaolo Ceroli
Luisa Miletta

Con l'avvicinarsi del 2019, anno cruciale per il passaggio dalla gestione analogica a quella elettronica della fatturazione, ancora molti sono i misteri che aleggiavano intorno a questo debutto in merito ai quali sarebbero opportuni dei chiarimenti tempestivi. Tra questi, spicca certamente il problema della copia analogica della fattura elettronica: ci si domanda, infatti, se la stampa, su carta o in altro formato analogico, della fattura trasmessa allo Sdi in Xml abbia o meno valenza ai fini giuridico-tributari.

Per far luce sulla questione, occorre partire dalle regole normative a riguardo. Queste sono contenute nel Dlgs 82/2005, ossia il Codice

dell'amministrazione digitale, il cosiddetto «Cad»: l'articolo 23 è dedicato alle «copie analogiche di documenti informatici» e prevede che «le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato».

La norma stabilisce, al comma 3, che le copie analogiche di documenti informatici possano essere ottenute, alternativamente, apponendo a stampa un contrassegno sulla base dei criteri definiti con le linee guida. Il contrassegno apposto sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale; non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico.

La legge, quindi, impone l'intervento di «un pubblico ufficiale a ciò autorizzato», per attestare la conformità all'originale della copia analogica di una fattura elettronica o, in alternativa, l'apposizione di un contrassegno sulla base dei criteri definiti con le linee guida Agid, a oggi non ancora emanate. Pertanto, at-

tualmente per avere una copia autentica dell'e-fattura occorre passare dal segretario comunale o dal notaio, a meno che non si estenda l'autorizzazione all'autentica ad altri soggetti, così come previsto in materia «Giustizia tributaria digitale», di cui all'articolo 16, comma 1 lettera b) del decreto collegato (119/2018) che introduce il nuovo articolo 25 bis «Potere di certificazione di conformità» (Dlgs 546/92).

Mancano ancora le linee guida dell'Agid che dovranno regolare l'apposizione dei contrassegni

Questa regola trova una deroga nella fattispecie della copia analogica della fattura elettronica destinata ai consumatori finali (o ai condomini) e ai soggetti non residenti.

Infatti, il comma 909 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2018 sancisce che la copia della fattura in formato elettronico o analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura, salvo rinuncia da parte del consumatore. È chiaro che questa copia, consegnata

contestualmente alla cessione del bene o servizio in ottemperanza ad una norma di legge, ha valenza fiscale e giuridica. Questa interpretazione è peraltro confermata dalle FAQ dell'agenzia delle Entrate che in tema di condomini, equiparati ai consumatori finali, ha precisato che nella copia consegnata al condominio dovrà essere esplicitamente detto che si tratta della copia della fattura trasmessa. Rispetto al chiarimento fornito durante il videoforum de «Il Sole 24 Ore» del 12 novembre, l'Agenzia ha corretto la posizione, eliminando la frase «il documento fiscalmente valido sarà esclusivamente quello disponibile nell'area riservata», confermando di fatto che la stampa della fattura Xml è valida ai fini della dimostrazione di una spesa detraibile.

In conclusione, è opportuno che questa fattispecie analogica (ad esempio, su carta) della fattura elettronica riporti una dicitura del tipo «Stampa priva di valenza giuridico-fiscale ai sensi dell'articolo 21 (Dpr 633/72), salvo per i soggetti non titolari di partita iva e/o non residenti ai sensi del comma 909 art.1 L.205/2017». In ogni caso avrà comunque valenza ai fini del documento di trasporto (Ddt).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

.italo
Nuovo Trasporto Viaggiatori

FATTURA
N. 201990005124 del 04.01.2019
Stampa priva di valenza giuridico-fiscale,
ai sensi dell'art. 21 DPR 633/1972, salvo
per i soggetti non titolari di partita iva e/o
non residenti ai sensi del c. 909 art.1
L.205/2017

Dati Cliente

Denominazione	Luisa Miletta	CAP	00142
Indirizzo	VIA VI/ SOLAR	Prov.	RM
Località Cod. Fiscale Partita IVA	ROMA MLTSL		

In conclusione, è opportuno che questa fattispecie analogica (ad esempio, su carta) della fattura elettronica riporti una dicitura del tipo «Stampa priva di valenza giuridico-fiscale ai sensi dell'articolo 21 (Dpr 633/72), salvo per i soggetti non titolari di partita iva e/o non residenti ai sensi del comma 909 art.1 L.205/2017». In ogni caso avrà comunque valenza ai fini del documento di trasporto (Ddt).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

Fatturazione Elettronica

Esterometro

Telefisco 2019
31.01.2019

40

Soggetti non residenti

Se per le sole fatture emesse nei confronti di un soggetto non residente si decide di trasmettere allo Sdi l'intera fattura emessa in un file xml e compilando solo il campo «CodiceDestinatario» con «XXXXXXXX», quale fattura dovrà essere considerata l'originale da portare in conservazione: quella inviata al cliente estero con le modalità tradizionali oppure quella trasmessa allo Sdi?

Laddove si sia scelto di utilizzare il Sistema di Interscambio, l'originale delle fatture sarà quello veicolato tramite tale sistema, ossia il documento elettronico, che conseguentemente sarà soggetto alle disposizioni sulla conservazione.

Fatturazione Elettronica

Chiarimenti Esterometro

ESTEROMETRO

NO ESONERO DA INVII **INTRASTAT**
(FAQ n. 25 del 27.11.2018)

****TAX FREE SHOPPING** ESCLUSO DA**
ESTEROMETRO
(Consulenza giuridica n. 8 del 7.02.2019)

Fatturazione Elettronica

Chiarimenti Esterometro

NO ESONERO DA INVII **INTRASTAT**

Tipologia di operazioni	Modello	Importo			
		≤ 50.000 euro	> 50.000 euro < 100.000 euro	≥ 100.000 euro < 200.000 euro	≥ 200.000 euro
Cessioni di beni	INTRA-1 <i>bis</i>	Presentazione obbligatoria - Periodicità trimestrale	Presentazione obbligatoria - Periodicità mensile (dati statistici facoltativi)	Presentazione obbligatoria - Periodicità mensile	
Acquisti di beni	INTRA-2 <i>bis</i>	Presentazione facoltativa			Presentazione obbligatoria - Periodicità mensile
Prestazioni di servizi rese	INTRA-1 <i>quater</i>	Presentazione obbligatoria - Periodicità trimestrale	Presentazione obbligatoria - Periodicità mensile		
Prestazioni di servizi ricevute	INTRA-2 <i>quater</i>	Presentazione facoltativa		Presentazione obbligatoria - Periodicità mensile	

Fatturazione Elettronica

Sanzioni Esterometro

ESTEROMETRO

PROFILI SANZIONATORI

Legge di Bilancio 2018
Art. 1, co. 915, L.27.12.2017, n. 205

Il Collegato alla Legge di Bilancio per il 2019
– DL 23.10.2018, n. 119 -
non ha previsto,
contrariamente alle fatture elettroniche,
nessuna deroga sanzionatoria
all'Esterometro

➤ Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la **sanzione amministrativa** di euro 2 per ciascuna fattura, comunque **entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.**

➤ La **sanzione** è ridotta alla metà, entro il **limite massimo di euro 500**, se la **trasmissione** è effettuata **entro i 15 giorni successivi** alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

➤ Non si applica il **c.d. cumulo giuridico** (art. 12 D.Lgs. 472/1997), ma sono sommate le singole sanzioni.

Fatturazione Elettronica

Procedure operative

 **Art. 21, D.P.R. 633/1972**

EMISSIONE

All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente: **“g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;”**;
- b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: **“La fattura è emessa **entro dieci giorni** dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6.”**.

Le modifiche del comma precedente si applicano **a decorrere dal 1° luglio 2019.**

Fatturazione Elettronica

Procedure operative

Art. 10 D.L. 119/2018

EMISSIONE


All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:

- a) **non si applicano se la fattura è emessa** con le modalità di cui al comma 3 **entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta** sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;
- b) **si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.** Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al **30 settembre 2019.**"

Fatturazione Elettronica

Procedure operative


Sanzioni nella fatturazione elettronica



Fatturazione Elettronica

Procedure operative

Sanzioni nella fatturazione elettronica



Fatturazione Elettronica

Procedure operative

EMISSIONE

Chiarimenti AE Telefisco 2019

Le sanzioni oggetto della riduzione prevista dall'articolo 1, comma 6, terzo periodo, lettera b), del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono, secondo la formulazione letterale della norma, quelle stabilite dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Pertanto, tra le sanzioni riconducibili a tali fattispecie **non rientrano quelle relative all'omesso versamento dell'IVA** da parte del cedente, le quali **saranno conseguentemente applicate per intero**, fermi restando i principi generali in tema di ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Fatturazione Elettronica

Procedure operative

Art. 14 D.L. 23.10.2018, n. 119 – **Collegato alla Legge di Bilancio 2019**

SEMPLIFICAZIONI IN TEMA DI DETRAZIONE DELL'IVA

Art. 1 Dichiarazioni e versamenti periodici DPR 23.3.1998, N. 100

1. **Entro il giorno 16 di ciascun mese**, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633. ((**Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.**)) Il contribuente, qualora richiesto dagli organi

dell'Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica.

Fatturazione Elettronica

Procedure operative

Art. 14 D.L. 23.10.2018, n. 119 – **Collegato alla Legge di Bilancio 2019**

SEMPLIFICAZIONI IN TEMA DI DETRAZIONE DELL'IVA

REGOLA GENERALE VALIDA DA **GENNAIO A NOVEMBRE**



ECCEZIONE REGOLA GENERALE PER **DICEMBRE**



Fatturazione Elettronica

Procedure operative

Effettuazione dell'operazione	Ricezione e-fattura	Registrazione	Liquidazione
Dicembre 2018	Dicembre 2018	Dicembre 2018	16 gennaio 2019
Dicembre 2018	7 gennaio 2019	Gennaio 2019	16 febbraio 2019
Dicembre 2018	Dicembre 2018	Febbraio 2019	Dichiarazione Iva
Gennaio 2019	7 febbraio 2019	15 febbraio 2019	16 febbraio 2019

Fatturazione Elettronica

Procedure operative

FAQ AE n. 23 del 27.11.2018

Risulta tuttora vigente il DPR 100/1998 che permette di portare in detrazione l'IVA emergente dalle fatture registrate riferibili al periodo precedente (mese o trimestre) entro il termine della liquidazione riferibile al detto periodo. Stante i tempi fisiologici del Sistema di interscambio, quindi, una fattura di acquisto del mese gennaio, pervenuta nei primi giorni di febbraio, può partecipare alla liquidazione del mese di gennaio?

L'articolo 14 del decreto legge n. 119 del 23 ottobre scorso — ha introdotto una modifica all'articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 100 del 1998, stabilendo che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto **ricevuti** e **annotati** **entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente. Pertanto, ad esempio, **per una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 30 gennaio 2019 ed è ricevuta attraverso il SdI il giorno 1 febbraio 2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta con riferimento al mese di gennaio.**

Fatturazione Elettronica

Procedure operative

Art. 12 D.L. 23.10.2018, n. 119 – **Collegato alla Legge di Bilancio 2019**

Art. 12. - Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse

1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Le fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera *b)*, sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.».

cd. «OPERAZIONI TRINAGOLARI INTERNE»



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it


20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

Fatturazione Elettronica

Procedure operative

Registrazione fatture emesse

- Fatture immediate
- Fatture differite (emissione entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione operazione)



- Annotazione in apposito registro
- nell'ordine della loro numerazione,
- entro **il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni** e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Operazioni triangolari interne (fattura differita entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, art. 21 co. 4 lett. b)



registrate **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione** e con riferimento al medesimo mese

Fatturazione Elettronica

Procedure operative

Art. 13 D.L. 23.10.2018, n. 119 – **Collegato alla Legge di Bilancio 2019**

Art. 13. -Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti

1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

«Il contribuente **deve numerare in ordine progressivo** le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 e **deve annotarle in apposito registro**»


«Il contribuente **deve annotare in un apposito registro** le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17,»;

Fatturazione Elettronica

Esempi di compilazione

Autofattura in *reverse charge*

La gestione della Fattura elettronica in *reverse charge*




Fatturazione Elettronica

Esempi di compilazione

Integrazione della fattura in *reverse charge*

La gestione della Fattura elettronica in *reverse charge*



Fatturazione Elettronica

Altri chiarimenti

FAQ N.2 DEL
21.12.2018

ESERCENTE	CLIENTE	TIPOLOGIA DI FATTURA *	MODALITÀ DI PAGAMENTO	DOCUMENTO RILASCIATO AL CLIENTE
 <p>RISTORANTE ALBERGO</p>	 <p>Amministratore</p>	 <p>Fattura Elettronica Xml</p>	 <p>Mezzi di pagamento tracciati</p>	<p>In caso di Fattura differita:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ricevuta/Scontrino
	 <p>Dipendente</p>			<p>In caso di Fattura Immediata:</p> <ul style="list-style-type: none"> Quietanza di pagamento; Stampa di cortesia della Fattura elettronica (priva di valenza fiscale); Ricevuta POS; Ricevuta/Scontrino.
	 <p>Libero Professionista</p>			
	 <p>Consumatore Finale - Privato -</p>			<p>Copia Analogica della Fattura Elettronica salvo che non vi rinunci E IN OGNI CASO</p> <ul style="list-style-type: none"> Quietanza di pagamento; Stampa di cortesia della Fattura elettronica (priva di valenza fiscale); Ricevuta POS; Ricevuta/Scontrino.
			 <p>Contante</p>	

Fatturazione Elettronica

Ulteriori disposizioni

In caso di bollo nella FE?



DatiBollo che si compone di:

BolloVirtuale: formato alfanumerico, lunghezza di 2 caratteri; il valore ammesso è

SI bollo assolto ai sensi del decreto MEF 14 giugno 2014

ImportoBollo: formato numerico nel quale i decimali vanno separati dall'intero con il carattere '.' (punto). La sua lunghezza va da 4 a 15 caratteri.

Fatturazione Elettronica

Ulteriori disposizioni

In caso di bollo nella FE?



Sui documenti informatici fiscalmente rilevanti l'imposta di bollo, ove dovuta, deve essere versata con modalità telematiche, **a mezzo modello di pagamento unificato F24, in unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.**



Con la **risoluzione n. 106/E del 2 dicembre 2014**, l'Agenzia delle Entrate è stato istituito l'apposito **codice tributo "2501"**

Fatturazione Elettronica

Ulteriori disposizioni

In caso di bollo nella FE?

D. MEF. 28 dicembre 2018



Modifica alle regole di assolvimento del bollo
nelle fatture elettroniche
art. 6 del DM 17 giugno 2014

- ❑ il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare **va effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento**
- ❑ l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione, già alla fine del primo trimestre 2019 all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi", **un servizio per verificare l'ammontare complessivo dell'imposta di bollo** dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio

Fatturazione Elettronica

Ulteriori disposizioni

In caso di bollo nella FE?

Ris. 42/E del 9 aprile 2019

- “**2521**” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
- “**2522**” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
- “**2523**” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
- “**2524**” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014”;
- “**2525**” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – SANZIONI”;
- “**2526**” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – INTERESSI”.

Fatturazione Elettronica

Ulteriori disposizioni

11/04/2019



COMUNICATO STAMPA

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, nel portale Fatture e Corrispettivi, il servizio che consente all'operatore Iva di verificare il calcolo ed effettuare il pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018. In particolare, per le fatture elettroniche emesse via SdI nel trimestre di riferimento, **il servizio consente di visualizzare il numero di documenti per i quali è stato indicato l'assolvimento dell'imposta di bollo e l'importo complessivo del tributo dichiarato. Il servizio permette, se necessario, di modificare il numero delle fatture per le quali deve essere assolta l'imposta di bollo e calcola di conseguenza l'ammontare del tributo complessivamente dovuto.** Il pagamento può essere effettuato, tramite lo stesso servizio, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale. In alternativa, può essere generato il modello F24 già precompilato, per poi effettuare il pagamento secondo le istruzioni della risoluzione n. 42/E del 9 aprile di quest'anno, che ha istituito gli specifici codici tributo.

Fatturazione Elettronica

Ulteriori disposizioni

11/04/2019



COMUNICATO STAMPA

Si ricorda che, ai sensi del citato decreto del 28 dicembre 2018, Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.

Pertanto, per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2019, **il pagamento deve essere effettuato entro il 23 aprile, tenuto conto che il giorno 20 aprile è sabato e dei successivi giorni festivi.** Per approfondire le funzionalità del servizio, sarà possibile consultare l'area Info&Assistenza – box Consultazione del portale Fatture e Corrispettivi.

Fattura Elettronica

CORRISPETTIVI TELEMATICI

Art. 17 del DL
119/2018



A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000.

Per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018.

PRINCIPALI CAMPI RICHIESTI DAL TRACCIATO XML

Gli operatori IVA residenti trasmettono le seguenti informazioni, secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al Provvedimento del 89757/2018:

- i **dati** identificativi del **cedente**/prestatore,
- i **dati** identificativi del **cessionario**/committente,
- la **data del documento** comprovante l'operazione,
- la **data di registrazione** (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione),
- il **numero del documento**,
- la **base imponibile**,
- l'**aliquota IVA** applicata e l'**imposta** ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la **tipologia dell'operazione**.

ESTEROMETRO

CAMPO «NATURA OPERAZIONE»

Il campo «Natura operazione» è **obbligatorio per tutte le operazioni che non riportano il campo IVA e Aliquota IVA.**

Natura operaz.	Codice IVA
N1	Op. fuori campo art. 15
N2	Op. fuori campo artt. 1 - 2 - da 7 a 7/septies – 13 co. 5
N3	Op. non imp. artt. 8 lett. a) e b) - 8 lett. c) - 9 del Dpr 633/72 e 41 – 58 del DL 331/93
N4	Op esenti art. 10
N5	Op. soggette al regime del margine (art. 36 DL 41/95) – agenzie viaggio (art. 74/ter dpr 633/72) – IVA non esposta (es: editoria)
N6	Op. sogg. a reverse-charge
N7	Op IVA assolta in altro stato UE (servizi con utilizzo MOSS – cessione beni a privati UE oltre soglia)

CAMPO «TIPO DOCUMENTO»

Il campo «Natura operazione» è **comprende gli stessi codici utilizzati per la fatturazione elettronica e per lo spesometro.**

Cod. tipo documento	Documentazione fiscale
TD01	Fattura (emessa o ricevuta)
TD04	Nota di credito
TD05	Note di debito
TD07	Fattura semplificata
TD08	Nota di credito semplificata
TD10	Fattura per acquisto intracomunitario beni
TD11	Fattura per acquisto intracomunitario servizi
TD12	Documento riepilogativo (art.6, DPR 695/1996)

SEGNALAZIONI DI ERRORE

Le tipologie di **controllo** effettuate sul file inviato all'Agenzia delle Entrate, **mirano a verificare:**

- nomenclatura ed unicità del file trasmesso;
- dimensioni del file;
- integrità del documento;
- autenticità del certificato di firma;
- conformità del formato dati fattura;
- coerenza e validità del contenuto dei dati della fattura;
- autorizzazione alla trasmissione.

Si evidenzia che **non** viene effettuato il controllo di validità degli **identificativi fiscali** assegnati da autorità estere

ESTEROMETRO

Nella tabella seguente sono riportati i **principali codici errore** che generano lo **scarto** del file dati **fatture transfrontaliere**

CODICE ERRORE	DESCRIZIONE
00404	È stato già trasmesso un file con identico contenuto
00003	Le dimensioni del file superano quelle ammesse
00100	Certificato di firma scaduto
00400	A fronte di un'operazione senza applicazione dell'Iva non è stata indicata la natura dell'operazione (si rimanda alla tabella 1 paragrafo 1.3)
00460	Il tipo di documento indicato (si rimanda alla tabella 2 paragrafo 1.3) non è coerente con il paese della controparte come ad esempio è segnalato errore l'indicazione dell'acquisto di beni dalla Francia abbinato al tipo documento TD01 anziché TD10
00306	Per il campo "CodiceFiscale" il sistema verifica la presenza dello stesso in Anagrafe Tributaria nazionale: se risulta non esistente, il file viene scartato.

ESTEROMETRO – CASI PRATICI

CESSIONE DI BENI VERSO L'ESTERO:

Cessione IntraUE di beni

Esempio: Fattura n. 121 del 20 gennaio 2019 per la cessione di attrezzature nei confronti di un cessionario olandese, di ammontare pari 230.000 euro.

CedentePrestatoreDTE

Dati fatture emesse - DTE	Compilazione Esterometro
IdentificativiFiscali	IdentificativiFiscali
<ul style="list-style-type: none">➤ IdFiscaleIVA➤ CodiceFiscale (opzionale, in presenza della partita IVA – IDFiscaleIVA)	<ul style="list-style-type: none">➤ IT12121212121
AltriDatilIdentificativi (opzionale)	AltriDatilIdentificativi
<ul style="list-style-type: none">➤ Denominazione➤ Nome e Cognome (alternativi al campo Denominazione)➤ Sede	<ul style="list-style-type: none">➤ ALPHASRL

CessionarioCommittenteDTE (continua 1)

Dati fatture emesse - DTE	Compilazione Esterometro
IdentificativiFiscali	IdentificativiFiscali
<ul style="list-style-type: none">➤ IdFiscaleIVA (può non essere valorizzato se è valorizzato l'elemento CodiceFiscale)➤ CodiceFiscale (può non essere valorizzato se è valorizzato l'elemento IdFiscaleIVA)	<ul style="list-style-type: none">➤ NL123456789B11
AltriDatIdentificativi (opzionale)	AltriDatIdentificativi
<ul style="list-style-type: none">➤ Denominazione➤ Nome e Cognome (alternativi al campo Denominazione)➤ Sede	<ul style="list-style-type: none">➤ REISBEDRIJF ➤ KATTENGAT 1 1012 AMSTERDAM - NL

ESTEROMETRO – CASI PRATICI

DatiFatturaBodyDTE (continua 2)

Dati fatture emesse - DTE	Compilazione Esterometro
DatiGenerali	DatiGenerali
<ul style="list-style-type: none">➤ TipoDocumento➤ Data del documento al quale si riferiscono i dati➤ Numero progressivo attribuito dal cedente/prestatore	<ul style="list-style-type: none">➤ TD01➤ 2019-01-20➤ 121
DatiRiepilogo	DatiRiepilogo
<ul style="list-style-type: none">➤ ImponibileImporto base imponibile	<ul style="list-style-type: none">➤ 230000.00
Natura	Natura
	<ul style="list-style-type: none">➤ N3

Invio FE estera al Sdl: attenzione al CAP

Se il contribuente sceglie di trasmettere la fattura elettronica al Sdl, in luogo dell'invio dell'esterometro, può trovare problemi per la compilazione del CAP (dato non richiesto dall'esterometro) in quanto le specifiche tecniche della fatturazione elettronica richiedono un dato di 5 cifre, mentre i **codici esteri** sono spesso **alfanumerici** o di **lunghezza diversa da 5 caratteri**.

In questo caso si **dovrà inserire il valore convenzionale “00000”** per bypassare tale controllo bloccante (**chiarimento** emerso in occasione di un incontro con il **CNDCEC, tenutosi il 15 gennaio 2019**).

CESSIONE DI BENI VERSO L'ESTERO:

Cessione triangolare nazionale (ultimo cessionario UE)

Il primo cedente IT non dovrà trasmettere l'esterometro in quanto fattura ad un cessionario italiano; tale operazione dovrà obbligatoriamente essere gestita come fattura elettronica da trasmettere al proprio cliente (IT1) tramite il Sistema di Interscambio.

Il promotore della triangolare (cedente/cessionario) IT1 deve trasmettere l'esterometro in quanto fattura ad un cessionario comunitario.

Per la compilazione valgono le medesime indicazioni fornite per le normali cessioni UE.

CESSIONE DI BENI VERSO L'ESTERO:

Cessione ExtraUE di beni (extradoganale)

Tale operazione **può non essere comunicata** in quanto **vanno trasmesse solo le “operazioni, che non hanno formato oggetto di formalità doganali”**.

Le esportazioni in territorio extradoganale sono soggette a formalità doganali e sono **documentate da bolletta di esportazione**.

Diversamente, **le esportazioni effettuate in territorio doganale UE**, ad esempio **San Marino**, non essendo soggette a formalità doganali, **dovranno essere inserite nell'esterometro** (o in alternativa, fatturate elettronicamente con trasmissione allo SdI).

ESTEROMETRO – CASI PRATICI

CESSIONE DI BENI VERSO L'ESTERO:

Cessione di beni a San Marino

Esempio: Fattura n. 32 del 13 gennaio 2019 per la cessione di materiale elettrico nei confronti di un cessionario di San Marino, di ammontare pari 20.000 euro.

CedentePrestatoreDTE

Dati fatture emesse - DTE	Compilazione Esterometro
IdentificativiFiscali	IdentificativiFiscali
<ul style="list-style-type: none">➤ IdFiscaleIVA➤ CodiceFiscale (opzionale, in presenza della partita IVA – IDFiscaleIVA)	<ul style="list-style-type: none">➤ IT12121212121
AltriDatIdentificativi (opzionale)	AltriDatIdentificativi
<ul style="list-style-type: none">➤ Denominazione➤ Nome e Cognome (alternativi al campo Denominazione)➤ Sede	<ul style="list-style-type: none">➤ ALPHASRL

Cessionario Committente DTE (continua 1)

Dati fatture emesse - DTE	Compilazione Esterometro
Identificativi Fiscali	Identificativi Fiscali
<ul style="list-style-type: none">➤ IdFiscaleIVA (può non essere valorizzato se è valorizzato l'elemento CodiceFiscale)➤ CodiceFiscale (può non essere valorizzato se è valorizzato l'elemento IdFiscaleIVA)	<ul style="list-style-type: none">➤ SM12345
Altri Dati Identificativi (opzionale)	Altri Dati Identificativi
<ul style="list-style-type: none">➤ Denominazione➤ Nome e Cognome (alternativi al campo Denominazione)➤ Sede	<ul style="list-style-type: none">➤ SMELECTRICS.R.L.➤ CORSO LODI1 47895S.MARINO - SM

ESTEROMETRO – CASI PRATICI

DatiFatturaBodyDTE (continua 2)

Dati fatture emesse - DTE	Compilazione Esterometro
DatiGenerali	DatiGenerali
<ul style="list-style-type: none">➤ TipoDocumento➤ Data del documento al quale si riferiscono i dati➤ Numero progressivo attribuito dal cedente/prestatore	<ul style="list-style-type: none">➤ TD01➤ 2019-01-13➤ 32
DatiRiepilogo	DatiRiepilogo
<ul style="list-style-type: none">➤ ImponibileImporto base imponibile	<ul style="list-style-type: none">➤ 20000.00
Natura	Natura
	<ul style="list-style-type: none">➤ N3

CESSIONE DI BENI VERSO L'ESTERO:

Cessioni di beni in Italia (o UE) a cliente privato non residente

In caso di cessioni di beni nei confronti di un cessionario estero non titolare di partita IVA, ad esempio cliente tedesco che acquista presso il punto vendita in Italia, per la quale viene emessa una fattura (non elettronica) imponibile IVA, **l'operazione deve essere inclusa nell'esterometro.**

Problema nella compilazione del campo «codice fiscale»

Si segnala che, ad oggi, le specifiche prevedono un controllo bloccante di conformità del campo “CodiceFiscale” che non consente la compilazione del citato campo, nell'ipotesi di controparte persona fisica non residente (il campo attende un CF italiano). Per il campo “CodiceFiscale” il sistema verifica la presenza dello stesso in Anagrafe Tributaria nazionale: se risulta non esistente, il file viene scartato con codice errore 00306.

In attesa degli opportuni chiarimenti si consiglia la seguente soluzione.

Visto che il campo partita IVA non ha tale controllo bloccante, si consiglia di inserire i dati del cliente (persona fisica estero) nel campo “IdFiscaleIVA” al fine di riuscire ad inviare il file correttamente. Sul punto si segnala quanto precisato dall’Agenzia delle entrate nelle Faq dello spesometro (i tracciati dei due adempimenti sono analoghi)

ESTEROMETRO – CASI PRATICI

Domanda:

Nella comunicazione relativa alle fatture emesse DTE come va valorizzato il blocco "IdentificativiFiscali" se nella fattura intestata ad un cliente privato estero non sono indicati né la partita IVA né il codice fiscale ?

Risposta: *Nei casi di cessione di beni e prestazione di servizi a consumatore finale non residente in Italia, con emissione di fattura, il file "Dati fattura" dovrà essere compilato - nella sezione DTE - utilizzando i campi del blocco <IdFiscaleIVA>, **valorizzando l'elemento <IdPaese> con il valore relativo al paese del cessionario/committente** e l'elemento <IdCodice> con un qualsiasi elemento identificativo del cliente (es.: nome e cognome o solo cognome, codice cliente o altro).*

Nel caso in cui si utilizzi l'applicazione di generazione del file, disponibile sul servizio "Fatture e Corrispettivi", nella sezione Cliente, dovrà essere compilata la Partita IVA, avendo cura di modificare il campo che di default presenta il valore "IT", inserendo il codice identificativo della nazione di residenza del cliente (per es.: "CH" per la Svizzera) e nel secondo campo un qualsiasi elemento identificativo de l cliente (es.: nome e cognome o solo cognome, codice cliente o altro.



ESTEROMETRO – CASI PRATICI

Esempio: Fattura n. 12 del 27 gennaio 2019 per la cessione di casse acustiche al sig. Karl Weiss, di ammontare pari 10.000 euro. La fattura viene emessa con IVA 22%.

CedentePrestatoreDTE

Dati fatture emesse - DTE	Compilazione Esterometro
IdentificativiFiscali	IdentificativiFiscali
<ul style="list-style-type: none">➤ IdFiscaleIVA➤ CodiceFiscale (opzionale, in presenza della partita IVA – IDFiscaleIVA)	<ul style="list-style-type: none">➤ IT12121212121
AltriDatilIdentificativi (opzionale)	AltriDatilIdentificativi
<ul style="list-style-type: none">➤ Denominazione➤ Nome e Cognome (alternativi al campo Denominazione)➤ Sede	<ul style="list-style-type: none">➤ ALPHASRL

Cessionario Committente DTE (continua 1)

Dati fatture emesse - DTE	Compilazione Esterometro
Identificativi Fiscali	Identificativi Fiscali
<ul style="list-style-type: none">➤ IdFiscaleIVA (può non essere valorizzato se è valorizzato l'elemento CodiceFiscale)➤ CodiceFiscale (può non essere valorizzato se è valorizzato l'elemento IdFiscaleIVA)	<ul style="list-style-type: none">➤ DE-KARLWEISS
Altri Dati Identificativi (opzionale)	Altri Dati Identificativi
<ul style="list-style-type: none">➤ Denominazione➤ Nome e Cognome (alternativi al campo Denominazione)➤ Sede	<ul style="list-style-type: none">➤ KARL WEISS

ESTEROMETRO – CASI PRATICI

DatiFatturaBodyDTE (continua 2)

Dati fatture emesse - DTE	Compilazione Esterometro
DatiGenerali	DatiGenerali
<ul style="list-style-type: none">➤ TipoDocumento➤ Data del documento al quale si riferiscono i dati➤ Numero progressivo attribuito dal cedente/prestatore	<ul style="list-style-type: none">➤ TD01➤ 2019-01-27➤ 12
DatiRiepilogo	DatiRiepilogo
<ul style="list-style-type: none">➤ ImponibileImporto base imponibile	<ul style="list-style-type: none">➤ 10000.00
Dati IVA	Dati IVA
<ul style="list-style-type: none">➤ Imposta➤ Aliquota	<ul style="list-style-type: none">➤ 2200.00➤ 22.00

ESTEROMETRO – CASI PRATICI

CESSIONE DI BENI VERSO L'ESTERO:

Cessioni di beni a turisti extracomunitari

Risposta, fornita dall'Agenzia delle entrate in occasione di un incontro con CNDCEC tenutosi il 15 gennaio 2019.

Domanda: Un dettagliante che utilizza la piattaforma OTELLO per la fatturazione a turisti extracomunitari risulta dispensato dall'inviare altra fattura elettronica tramite il SDI ma poi obbligato alla nuova comunicazione denominata Esterometro. È corretta tale impostazione? In alternativa, per evitare l'esterometro, potrà inviare una seconda fattura elettronica tramite il SDI indicando come codice del destinatario l'apposito codice "XXXXXXX"?

Risposta:

Per le fatture tax free non occorre inviare la comunicazione dati fattura (esterometro) e non occorre trasmettere nuovamente la fattura elettronica al Sdi. Si ricorda che nella sezione "Consultazione – Fatture elettroniche e altri dati IVA" sono riportate anche le fatture tax free shopping emesse dall'operatore IVA residente o stabilito.



CESSIONE DI BENI VERSO L'ESTERO:

Cessione triangolare nazionale (ultimo cessionario ExtraUE)

Il primo cedente IT non dovrà trasmettere l'esterometro in quanto fattura ad un cessionario italiano; tale operazione dovrà obbligatoriamente essere gestita come fattura elettronica da trasmettere al proprio cliente (IT1) tramite il Sistema di Interscambio.

Il promotore della triangolare (cedente/cessionario) IT1 deve trasmettere l'esterometro in quanto fattura ad un cessionario extracomunitario.

Per la compilazione valgono le medesime indicazioni fornite per le normali cessioni UE.

ESTEROMETRO – CASI PRATICI

CESSIONE DI BENI VERSO L'ESTERO:

Cessione triangolare internazionale extraterritoriale

In presenza di una triangolazione in cui **IT1 (promotore) acquista dei beni da un soggetto passivo extra-UE** chiedendo la consegna degli stessi al proprio cessionario extra-UE1, la merce viaggia da extra-UE (ad esempio **Cina**) a extra-UE1 (ad esempio **Svizzera**).

In tal caso, per il soggetto nazionale IT entrambe le operazioni sono carenti del presupposto territoriale poiché la merce non entra nei confini dell'Unione europea.

Entrambe le operazioni (acquisto e cessione) non rientrano nel perimetro della fatturazione elettronica, pertanto, **saranno da riepilogare nell'esterometro** (salvo possibilità **per la sola fattura attiva** di scegliere di trasmettere il file fattura al Sistema di Interscambio)

ESTEROMETRO – CASI PRATICI

Esempio: dati op. attiva

Fattura n. 72 del 13 gennaio 2019 per la cessione di attrezzature nei confronti di un cessionario svizzero, di ammontare pari 300.000 euro. La merce viaggia dalla Cina alla Svizzera per conto di IT. L'operazione è soggetta a bollo da 2 euro.

CedentePrestatoreDTE

Dati fatture emesse - DTE	Compilazione Esterometro
IdentificativiFiscali	IdentificativiFiscali
<ul style="list-style-type: none">➤ IdFiscaleIVA➤ CodiceFiscale (opzionale, in presenza della partita IVA – IDFiscaleIVA)	<ul style="list-style-type: none">➤ IT12121212121
AltriDatIdentificativi (opzionale)	AltriDatIdentificativi
<ul style="list-style-type: none">➤ Denominazione➤ Nome e Cognome (alternativi al campo Denominazione)➤ Sede	<ul style="list-style-type: none">➤ ALPHASRL

Cessionario Committente DTE (continua 1)

Dati fatture emesse - DTE	Compilazione Esterometro
Identificativi Fiscali	Identificativi Fiscali
<ul style="list-style-type: none">➤ IdFiscaleIVA (può non essere valorizzato se è valorizzato l'elemento CodiceFiscale)➤ CodiceFiscale (può non essere valorizzato se è valorizzato l'elemento IdFiscaleIVA)	<ul style="list-style-type: none">➤ CH12345678
Altri Dati Identificativi (opzionale)	Altri Dati Identificativi
<ul style="list-style-type: none">➤ Denominazione➤ Nome e Cognome (alternativi al campo Denominazione)➤ Sede	<ul style="list-style-type: none">➤ SUISSCHARGE.➤ VIA CANTON 1 6815S MELIDE - CH

ESTEROMETRO – CASI PRATICI

DatiFatturaBodyDTE (continua 2)

Dati fatture emesse - DTE	Compilazione Esterometro
DatiGenerali	DatiGenerali
<ul style="list-style-type: none">➤ TipoDocumento➤ Data del documento al quale si riferiscono i dati➤ Numero progressivo attribuito dal cedente/prestatore	<ul style="list-style-type: none">➤ TD01➤ 2019-01-13➤ 72
DatiRiepilogo	DatiRiepilogo
<ul style="list-style-type: none">➤ ImponibileImporto base imponibile	<ul style="list-style-type: none">➤ 300000.00
Natura	Natura
	<ul style="list-style-type: none">➤ N2

ESTEROMETRO – CASI PRATICI

Esempio: dati op. passiva

Fattura n. 49 del 10 gennaio 2019 ricevuta dal fornitore cinese per l'acquisto di attrezzature, di ammontare pari 250.000 euro. **La fattura ricevuta è stata registrata nel registro IVA come fuori campo.** La merce viaggia dalla Cina alla Svizzera per conto di IT.

CessionarioCommittenteDTR

Dati fatture ricevute- DTR	Compilazione Esterometro
IdentificativiFiscali	IdentificativiFiscali
➤ IdFiscaleIVA	➤ IT12121212121
AltriDatIdentificativi (opzionale)	AltriDatIdentificativi
➤ Denominazione ➤ Sede	➤ ALPHASRL

CedentePrestatoreDTR (continua 1)

Dati fatture ricevute- DTR	Compilazione Esterometro
IdentificativiFiscali	IdentificativiFiscali
➤ IdFiscaleIVA	➤ CN12345678
AltriDatidentificativi (blocco opzionale)	AltriDatidentificativi
➤ Denominazione	➤ BEIJING TOP.
➤ Sede	➤ FUZING NEI DA 15

DatiFatturaBodyDTR (continua 2)

Dati fatture ricevute- DTR	Compilazione Esterometro
DatiGenerali	DatiGenerali
➤ TipoDocumento	➤ TD01
➤ Data del documento al quale si riferiscono i dati	➤ 2019-01-10
➤ Numero progressivo attribuito dal cedente/prestatore	➤ 49
➤ Data registrazione	➤ 2019-01-10
DatiRiepilogo	DatiRiepilogo
➤ ImponibileImporto base imponibile	➤ 250000.00
Natura	Natura
	➤ N2

Rottamazione ter

Tipologie di procedure (artt. 3 4 e 5 del D.L. 119/2018)

1



Rottamazione 2018

2



Riapertura delle precedenti rottamazioni

3



«Saldo e Stalcio» (Ldb 2019)

4



Stralcio dei debiti inferiori a € 1.000




Rottamazione ter

Fonte: Il Sole 24 Ore del 15/04/2019

LE PROSPETTIVE DELLA PACE FISCALE


Il gettito atteso dalle dieci sanatorie in cinque anni.
Importi in milioni di euro



Fonte: elab. dati agenzia delle Entrate-Riscossione e su relazioni tecniche a DL 119/2018 e legge di Bilancio 2019

LE DUE PRECEDENTI ROTTAMAZIONI

Gli incassi dalla prima e dalla seconda rottamazione a fine 2018. Importi in milioni di euro



LE DOMANDE A CONFRONTO

Istanze di adesione alle sanatorie



(*) dati aggiornati alla fine della scorsa settimana

Rottamazione ter

Rottamazione 2018

NOVITÀ

CdM del 4 aprile 2019 ha approvato il **Decreto CRESCITA** (non ancora pubblicato in G.U)



Art. 14 bis - Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali

Prevista la possibilità di rottamare anche i tributi locali affidati a concessionari della riscossione.

- Gli enti territoriali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, potranno stabilire con le forme previste dalla legislazione vigente, l'esclusione delle sanzioni.
- Con provvedimento dell'ente saranno anche stabilite il numero di rate e la scadenza (non oltre 30 settembre 2021) e le modalità da seguirsi per avvalersi della definizione agevolata.
- Ciascun ente locale (regioni, province, città metropolitane e comuni) renderà noto quanto stabilito mediante pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale.

Rottamazione ter

Rottamazione 2018

NOVITÀ

Comunicato stampa AdER del 11 aprile 2019



anche i **soggetti dotati di partita IVA** possono utilizzare la delega cartacea per autorizzare un intermediario fiscale a effettuare online, per loro conto, numerose attività, inclusa la presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata delle cartelle. La modalità di delega cartacea, finora riservata alle persone fisiche, si affianca così alla procedura di delega online (EQUIPRO)

Rottamazione ter

Rottamazione 2018

NOVITÀ

Comunicato stampa AdER del 11 aprile 2019



COME SI DELEGA

- Per procedere alla delega cartacea è necessario che il titolare di partita Iva compili e consegni al proprio consulente l'apposito **modello DP1**.
- La delega conferita dal contribuente viene trasmessa dall'intermediario all'Agenzia delle entrate attraverso il servizio telematico **Entratel** (le istruzioni per la compilazione e l'invio sono pubblicate su www.agenziaentrate.gov.it, sezione Comunicazioni - Deleghe servizi online Agenzia delle entrate-Riscossione), insieme alla copia del documento d'identità del rappresentante legale. Se il delegante è una persona fisica va, invece, allegato il documento di identità.

Rottamazione ter

Rottamazione 2018

NOVITÀ

Comunicato stampa AdER del 11 aprile 2019



COME SI DELEGA

- L'Agenda delle entrate, effettuate le opportune verifiche, trasmette all'Agenda delle entrate-Riscossione i dati che attestano l'effettivo conferimento della delega all'intermediario, il quale ha **l'obbligo di conservare la documentazione ricevuta dal delegante in un apposito registro cronologico**.
- Il consulente fiscale per poter operare per conto dei clienti che gli hanno conferito la delega (che ha la durata di due anni), deve preliminarmente prendere visione e accettare le nuove "Condizioni generali di adesione ai servizi web" che sono state modificate per recepire la nuova modalità di delega cartacea.

Rottamazione ter

Rottamazione 2018

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019 il **Decreto Legge 135/2018** (c.d. **Decreto Semplificazioni**) convertito con modificazioni dalla Legge n. 12/2019



Il **Decreto Semplificazioni** consente l'accesso alla “**rottamazione-ter**” anche a coloro che, dopo aver aderito alla “**rottamazione-bis**”, **non hanno versato entro il 7 dicembre 2018** le rate dovute in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018.

In questo caso, **chi non ha pagato** può accedere ai **benefici** previsti dalla “Definizione agevolata 2018 (cosiddetta “**rottamazione-ter**”) presentando la dichiarazione di adesione **entro il 30 aprile 2019**.

Il pagamento potrà essere effettuato **in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2019** oppure in **10 rate consecutive di pari importo (3 anni)**:

- le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2019;
- le restanti otto, il 28 febbraio, il 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

Rottamazione ter

Rottamazione 2018

TUTTI I TERMINI

SCADENZA	ADEMPIMENTO
30 aprile 2019	Presentazione della domanda.
30 giugno 2019	L'agente della riscossione comunica l'importo della definizione agevolata, con l'indicazione delle rate dovute.
31 luglio 2019	Il debitore versa in un'unica soluzione l'importo della rottamazione ovvero paga la prima rata, pari al 10% del totale.
30 novembre 2019	Scade da seconda rata pari al 10% del totale.
28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno successivo al 2019, fino al 2023	Scadono le rate, tutte di pari importo, entro cui devono essere pagate le somme della definizione.
1° agosto 2019	Decorrono gli interessi del 2% annuo.

LE NOVITÀ DELLA ROTTAMAZIONE TER IN SINTESI

- › Pagamento delle somme dovute in un arco temporale più ampio (18 rate in 5 anni);
- › in caso di pagamento in forma rateale assoggettamento a un tasso di interesse molto basso, pari al 2%, rispetto al 4,5% previsto per le precedenti definizioni;
- › utilizzo in compensazione, per tutti i versamenti necessari a perfezionare la definizione, i crediti non prescritti nei confronti della Pubblica amministrazione;
- › definizione agevolata anche per i carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea;
- › stralcio integrale dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;
- › possibilità di richiedere l'estinzione delle procedure esecutive avviate prima dell'adesione alla definizione, dopo il versamento della prima o unica rata delle somme dovute.

Rottamazione ter

Rottamazione 2018

Chiarimenti Telefisco 2019



Ai sensi dell'art. 3, comma 10, lett. d) e e), del DL n. 119/2018, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione alla c.d. "rottamazione-ter", per i carichi definibili che ne sono oggetto:

- "non possono essere avviate nuove procedure esecutive";

e

- "non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo".

Pertanto, per effetto della presentazione della dichiarazione di adesione, anche le procedure di pignoramento presso terzi non possono proseguire.

Rottamazione ter

Rottamazione 2018

I debiti risultanti dai singoli carichi **affidati** agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti versando le somme:

- affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
- maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

NON SONO DOVUTI GLI IMPORTI DOVUTI A TITOLO DI:

- sanzioni
- interessi di mora
- sanzioni civili sui tributi di natura previdenziale

Rottamazione ter

Rottamazione 2018

SONO RICOMPRESI

Il riferimento agli **“affidamenti”** consente di includere nella sanatoria, per un verso, le somme rivenienti da **accertamenti esecutivi**, che non transitano, come noto, dalla procedura dell’iscrizione a ruolo, per altro verso, **le partite debitorie** che non si sono ancora tradotte in atti o documenti formalmente trasmessi al debitore.

L’agente della riscossione ha tempo sino a nove mesi dalla ricezione del ruolo per la notifica della cartella di pagamento, senza incorrere nella perdita del diritto al discarico per inesigibilità. Il fatto che non sia stata ricevuta la cartella di pagamento entro la fine del 2017 non è però causa ostativa all’accesso alla definizione agevolata, poiché ciò che conta è che vi sia stato l’affidamento da parte dell’ente creditore.

Rottamazione ter

Rottamazione 2018

SONO RICOMPRESI

In analogia con quanto chiarito in occasione delle precedenti edizioni (circolare 2/2017 dell'agenzia delle Entrate), ai fini dell'applicabilità della rottamazione **è sufficiente che il flusso sia stato materialmente trasmesso all'agente della riscossione entro la fine del 2017** anche se la presa in carico da parte di quest'ultimo sia avvenuta nei primi del 2018.

Nello specifico, poiché le partite trasmesse nella seconda metà del 2017 sono prese in carico dall'Ader alla data del **10 gennaio 2018**, ne consegue che sono rottamabili tutti gli affidamenti risultanti agli atti dell'agente della riscossione **con data non successiva al 10 gennaio 2018**.

Rottamazione ter

Rottamazione 2018

SONO RICOMPRESI

- i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della L. 3/2012 (accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore), con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.
- per le **sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada** si applicano limitatamente agli interessi.
- le somme oggetto di **procedura concorsuale**, le quali sono anche **prededucibili**

Rottamazione ter

Rottamazione 2018

ESCLUSIONI

- debiti derivanti dal **recupero degli aiuti di Stato** considerati illegittimi dall'Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- **multe, ammende e sanzioni pecuniarie** dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- **le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali;**
- **Imu, Ici e tributi locali** → **Ipotesi di inclusione con DL Crescita**

Rottamazione ter

Rottamazione 2018

ESCLUSIONI

- Pendenze contributive con la Cassa Nazionale di previdenza dei dottori commercialisti (CNPADC)



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C

Rottamazione ter

Rottamazione 2018

VERSAMENTI

COME

In un'unica soluzione oppure in un massimo di **18 rate** consecutive di pari importo ad eccezione delle prime due il cui importo di ciascuna deve essere del 10% del totale della somma dovuta ai fine della definizione

QUANDO

UNICA SOLUZIONE

**ENTRO IL 31
LUGLIO 2019**

Oppure.....

Rottamazione ter

Rottamazione 2018

VERSAMENTI

Oppure.....

18 RATE

Post emendamenti

10% degli importi dovuti

1° RATA 31.07.2019	2° RATA 30.11.2019	-	-
3° RATA 29.02.2020	4° RATA 31.05.2020	5° RATA 31.07.2020	6° RATA 30.11.2020
7° RATA 28.02.2021	8° RATA 31.05.2021	9° RATA 31.07.2021	10° RATA 30.11.2021
11° RATA 28.02.2022	12° RATA 31.05.2022	13° RATA 31.07.2022	14° RATA 30.11.2022
15° RATA 28.02.2023	16° RATA 31.05.2023	17° RATA 31.07.2023	18° RATA 30.11.2023

Dall'1.8.2019 sono dovuti gli interessi del 2% e non si applica la disciplina sulle richieste di dilazione ex art. 19, Dpr 602/73

Rottamazione ter

Rottamazione 2018

VERSAMENTI

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per pagare sono disponibili i seguenti canali:

- portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it o App EquiClick;
- sportelli bancari e uffici postali;
- home banking;
- punti Sisal e Lottomatica;
- tabaccai convenzionati con Banca 5;
- sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
- Postamat;
- compensazione con i crediti commerciali nei confronti della PA
- sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Rottamazione ter

Rottamazione 2018

PROCEDURA



Entro il **30 aprile 2019** il **debitore presenta domanda di ammissione** alla definizione agevolata

LA MODULISTICA È RESA DISPONIBILE SUL SITO INTERNET DELL' AdR



Mod. DA-2018

Rottamazione ter

Rottamazione 2018

PROCEDURA



Entro il **30 aprile 2019** il **debitore presenta domanda di ammissione** alla definizione agevolata



Entro lo stesso termine la domanda può essere integrata

COSA INDICARE

Oltre ai dati anagrafici e i carichi da rottamare, il debitore deve indicare:

- il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento
- l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, **sono sospesi dal giudice.**

L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Rottamazione ter

Rottamazione 2018

PROCEDURA



Mod. DA-2018



Sul sito dell'AE-Riscossione c'è una guida alla compilazione del modello

Può essere presentato:

- **via PEC alla casella PEC della Direzione Regionale di AE-Riscossione di riferimento**, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità;
- **presso gli Sportelli di AE-Riscossione** presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il modello debitamente compilato e firmato.
- **Servizio online «FAI D.A. Te»**

Rottamazione ter

Rottamazione 2018

PROCEDURA



È necessario presentare la richiesta di “rottamazione” per:

- i debiti per i quali **non è mai stata** chiesta una precedente **Definizione agevolata**;
- i debiti per i quali **si era già aderito alle precedenti edizioni delle “rottamazioni”** (DL n. 193/2016 e DL n. 148/2017), e non si era provveduto al pagamento delle rate;
- i debiti per i quali non è mai stata presentata domanda di Definizione e, per effetto di pagamenti già effettuati, risultano ancora dovute unicamente le somme a titolo di sanzioni e interessi di mora.

Rottamazione ter

Rottamazione 2018

PROCEDURA



Rientrano automaticamente nei benefici della “rottamazione-ter” senza necessità di presentare una nuova domanda:

- i debiti per i quali si era già aderito alla Definizione agevolata introdotta dal DL 148/2017 (cosiddetta “**rottamazione-bis**”) a condizione che i pagamenti delle **rate in scadenza** (luglio, settembre e ottobre 2018) **siano stati regolarizzati entro il 7 dicembre 2018;**
- i debiti, per i quali si era **già aderito alle precedenti “rottamazioni”** (con **accoglimento della richiesta**) riferiti a contribuenti che risiedono nei **territori interessati dagli eventi sismici dell’Italia centrale nel 2016 e 2017.**

In questi casi, il contribuente non dovrà presentare una nuova domanda di Definizione agevolata.

Agenzia delle entrate-Riscossione invierà agli interessati, entro il **30 giugno 2019**, una “Comunicazione” contenente il nuovo piano per il pagamento dell’importo ancora dovuto a titolo di Definizione agevolata, ripartito in **10 rate consecutive** di pari importo (distribuite in **5 anni**), con scadenza a luglio e novembre di ciascun anno. La scadenza della prima rata è fissata per legge al 31 luglio 2019.

Rottamazione ter

Rottamazione 2018


PROCEDURA

FAQ - Definizione Agevolata 2018 (D.L. n. 119/2018)

Dopo che ho presentato la dichiarazione di adesione, cosa succede?

Il Decreto Legge n. 119/2018 stabilisce che Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una **“Comunicazione” di accoglimento o di diniego entro il 30 giugno 2019**. In caso di risposta positiva, l'Agente della riscossione comunicherà l'ammontare del debito ammesso alla Definizione agevolata 2018 inviando i relativi bollettini di pagamento.

Entro il 30 giugno 2019, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione **l'ammontare complessivo delle somme dovute** ai fini della definizione, nonché quello delle **single rate**, e il **giorno e il mese di scadenza** di ciascuna di esse, unitamente ai bollettini



Rottamazione ter

Rottamazione 2018

PROCEDURA

DETERMINAZIONE DELLE SOMME DOVUTE

Si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.



Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi presentando la domanda di ammissione.

Rottamazione ter

Rottamazione 2018

EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1

Sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza

2

Non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione

3

Non possono essere avviate nuove procedure esecutive

4

Non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo

5

il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del Dpr 602/73 (rispettivamente pagamenti mediante beni di beni culturali e pagamenti da PA)

Rottamazione ter

Rottamazione 2018

EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

6

Sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione

FAQ *D: Prima di aderire alla rottamazione-ter avevo una rateizzazione in corso. In quali casi potrei riprendere il pagamento rateale interrotto?*

R: È possibile proseguire con la precedente rateizzazione in caso di mancato accoglimento della dichiarazione di adesione o anche nel caso in cui il contribuente presenti formalmente, entro il 30 aprile 2019, la rinuncia alla dichiarazione di adesione.

Condizione indispensabile per proseguire con la precedente rateizzazione è la non decadenza. Il contribuente cioè, deve essere in regola con i pagamenti delle rate fino alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla “rottamazione-ter”. In presenza di rateizzazioni già decadute, prima di ottenere una nuova rateizzazione il contribuente dovrà saldare integralmente le rate scadute.

Rottamazione ter

Rottamazione 2018

ALTRI EFFETTI

1

Alla data del **31 luglio 2019** le **dilazioni sospese sono automaticamente revocate** e non possono essere accordate nuove.

2

Il **pagamento della prima o unica rata** delle somme dovute a titolo di definizione **determina l'estinzione delle procedure esecutive** precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo

Rottamazione ter

Rottamazione 2018

INADEMPIENZA



In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento la **definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza** per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione



- I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo dovuto a seguito dell'affidamento del carico, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;
- **il pagamento non può essere rateizzato.**

Rottamazione ter

Rottamazione 2018

INADEMPIENZA



In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento la **definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza** per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione



Nei casi di tardivo versamento delle relative rate **non superiore a 5 giorni**, non si produce l'effetto di inefficacia della definizione, e non sono dovuti interessi.

Rottamazione ter

Stralcio dei debiti inferiori a € 1.000 – articolo 4 D.L. 119/2018

AMBITO OGGETTIVO

**Debiti di importo residuo al
24 ottobre 2018 fino a €
1.000**

Non verranno annullati solo i debiti già originariamente inferiori a 1.000 euro, ma anche tutti quelli che lo sono alla data del 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del D.L. 119/2018)

**L'importo è comprensivo di
capitale, interessi per
ritardata iscrizione a ruolo e
sanzioni**

La soglia non fa riferimento solo alla somma dovuta a capitale, ma riguarda anche le sanzioni e gli interessi

**Carichi affidati dall'1.1.2000
al 31.12.2010**

Lo stralcio è automatico per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, anche per le cartelle per le quali si è richiesta la rottamazione. Occorre fare riferimento alla data di affidamento del carico, pertanto sono ricompresi anche i soggetti destinatari di cartelle notificate nel 2011

Rottamazione ter

Stralcio dei debiti inferiori a € 1.000 – articolo 4 D.L. 119/2018

AMBITO OGGETTIVO

ESCLUSIONI

Il Decreto Legge specifica che lo **stralcio fino a mille euro non si applica** per alcune tipologie di debiti relativi a carichi affidati all'Agente della riscossione.



- debiti relativi alle “**risorse proprie tradizionali**” dell'Unione Europea e **all'Iva riscossa all'importazione**;
- debiti derivanti dal **recupero degli aiuti di Stato** considerati illegittimi dall'Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- **multe, ammende e sanzioni pecuniarie** dovute a seguito di **provvedimenti e sentenze penali di condanna**;
- **debiti** non affidati all'AR, ma **riscossi direttamente dall'ente impositore** (es. tributi locali).

Rottamazione ter

Stralcio dei debiti inferiori a € 1.000 – articolo 4 D.L. 119/2018

PROCEDURA



- È disposto **l'annullamento automatico** (senza alcuna richiesta da parte del contribuente) dei singoli debiti
- **L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018**, per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili
- Una volta effettuato l'annullamento, il **contribuente potrà verificare l'estinzione del debito anche consultando la sua posizione debitoria all'interno dell'area riservata (AdE-Riscossione)**

PROCEDURA DEFINITA NELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA COME «PULIZIA DI MAGAZZINO»


Rottamazione ter

Stralcio dei debiti inferiori a € 1.000 – articolo 4 D.L. 119/2018

SOMME VERSATE

SOMME VERSATE PRIMA DEL 24.10.2018

Le eventuali somme versate prima del 24 ottobre **restano definitivamente acquisite**



SOMME VERSATE DOPO DEL 24.10.2018

Gli importi versati dopo il 24 ottobre **sono imputati in ordine:**

- ai **debiti residui** eventualmente inclusi nella definizione agevolata prima del versamento;
- a **debiti scaduti o in scadenza;**
- in **assenza di debiti**, gli importi versati dopo il 24 ottobre, **saranno rimborsati al contribuente.**



Rottamazione ter

Stralcio dei debiti inferiori a € 1.000 – articolo 4 D.L. 119/2018

SOMME VERSATE

SOMME VERSATE DOPO DEL 24.10.2018

Gli importi versati dopo il 24 ottobre in **assenza di debiti**, gli importi versati dopo il 24 ottobre, **saranno rimborsati al contribuente**.

A tal fine, l'agente della riscossione presenta all'ente creditore **richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dal 24.10.2018 e fino al 31.12.2018** (poi i debiti dovrebbe risultare annullati).



In caso di mancata erogazione nel termine di 90 giorni dalla richiesta, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.

Rottamazione ter

Riapertura delle precedenti rottamazioni

- 1. ROTTAMAZIONE 2016 (D.L. 193/2016)**
- 2. RIAMMISSIONE ALLA ROTTAMAZIONE 2016 (D.L. 148/2017)**
 - Pagamento entro il 31/07/2018
 - Omesso pagamento entro il 31/07/2018
- 3. ROTTAMAZIONE BIS – CARICHI 1.1.2000-31.12.2016 (D.L. 148/2017)**
 - Pagamento entro il 31/07/2018
 - Omesso pagamento entro il 31/07/2018
- 4. ROTTAMAZIONE TER – CARICHI 1.1.2000 -31.12.2017 (D.L. 119/2018)**

Rottamazione ter

Riapertura delle precedenti rottamazioni

Possono fruire dei benefici di legge:

- non solo i carichi che non fossero stati mai inclusi prima in domande di definizione agevolata
- ma anche quelli che fossero stati indicati nell'istanza relativa alla **prima rottamazione** (articolo 6, DI 193/16), qualora la procedura non fosse stata portata a termine per qualsiasi motivo.

Per i carichi inclusi nella **rottamazione-bis** (articolo 1, DI 148/17), era inizialmente stabilito che l'accesso alla nuova definizione fosse condizionata al pagamento delle rate scadute nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre scorso.



Con modifica apportata all'articolo 3, comma 23, DI 119/18, si è infine disposto che anche tali debiti possono essere ammessi alla rottamazione-ter, con una **riduzione di due anni del periodo di pagamento**. Il debito complessivo deve essere infatti **assolto in 10 rate**, con scadenza a **luglio e novembre 2019**, e **successivamente nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre degli anni 2020 e 2021**.

Rottamazione ter

Rottamazione risorse proprie UE



NOVITÀ ASSOLUTA

Sono rottamabili i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di:

- risorse proprie tradizionali UE;
- Iva riscossa all'importazione.



SI APPLICANO LE REGOLE DELLA ROTTAMAZIONE TER



ECCEZIONI

Rottamazione ter

Rottamazione risorse proprie UE

ECCEZIONI

Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali UE il debitore è tenuto a corrispondere anche:

- a decorrere dal 1° maggio 2016 e fino al 31 luglio 2019, gli interessi di mora;
- dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo.

Inoltre, non si può ricorrere alla compensazione.

Entro il 31 luglio 2019 l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Il pagamento dell'unica o della prima rata delle somme dovute a titolo di definizione scade il 30 settembre 2019; la seconda rata scade il 30 novembre 2019 e le restanti rate il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo.

Saldo e Stralcio

Art. 1 commi 184 – 189 L. 145/2018

NOVITÀ

Chiarimenti Circolare 8/E del 10 aprile 2019



- In presenza di **più eredi** del debitore, è sufficiente che **uno solo di essi presenti il requisito del valore Isee non superiore a 20.000 euro** perché la definizione derivante dal saldo e stralcio estingua l'obbligazione di tutti gli altri.
- Il debito tributario delle **società di persone** per imposte non versate **non può invece essere oggetto di stralcio da parte del socio**, poiché quest'ultimo riveste la posizione di coobbligato in via sussidiaria rispetto alla società. Al contrario, i debiti per Irpef derivanti anche da quote di partecipazione in società di persone possono senz'altro essere definiti con i benefici di legge.

Saldo e Stralcio

Art. 1 commi 184 – 189 L. 145/2018

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019 il **Decreto Legge 135/2018** (c.d. **Decreto Semplificazioni**) convertito con modificazioni dalla Legge n. 12/2019



In caso di mancato accoglimento della dichiarazione di adesione al “**Saldo e stralcio**” e conseguente inclusione automatica nella “**rottamazione-ter**” (limitatamente alle **sole persone fisiche** e ai **debiti definibili** ai sensi dell’**art. 3 del D.L. n. 119/2018**), il **Decreto Semplificazioni** (Decreto Legge 135/2018) prevede che il pagamento delle somme dovute debba essere effettuato **in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019** oppure:

- **in 17 rate**, di cui la prima entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 16, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre per i quattro anni successivi;
- **in 9 rate**, nel caso in cui per gli stessi carichi **sia stata già richiesta la “rottamazione-bis”, ma non risultino pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018**. Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 8, ciascuna di pari importo, il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021 (tre anni).

Saldo e Stralcio

Art. 1 commi 184 – 189 L. 145/2018



Si tratta di una riduzione delle somme dovute, per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica. L'agevolazione riguarda solo le persone fisiche e alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017

Possono aderire **le persone fisiche** che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica nei seguenti casi:

- quando il valore ISEE riferito al proprio nucleo familiare **non supera 20.000 euro**;
- alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, **risulta già presentata la procedura di liquidazione** di cui all'art. 14-ter della legge del 27/1/2012, n. 3.

Saldo e Stralcio

Art. 1 commi 184 – 189 L. 145/2018



Rientrano nel “Saldo e stralcio” i debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti da:

- **omessi versamenti** dovuti in autoliquidazione in base alle **dichiarazioni annuali ed alle attività di cui all'articolo 36-bis del DPR 600/1973 e all'articolo 54-bis del DPR 633/1972** ;
- **contributi previdenziali** spettanti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi INPS.

Il pagamento delle somme dovute, a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione, viene modulato secondo l’Indicatore della situazione economica del nucleo familiare:

- 16% delle somme dovute, con ISEE fino a 8.500 euro;
- 20% delle somme dovute, con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro;
- 35% delle somme dovute, con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro.

Saldo e Stralcio

Art. 1 commi 184 – 189 L. 145/2018



Chiarimenti Telefisco 2019



Possono fruire dello stralcio anche i debiti oggetto di avvisi bonari?

Il comma 184 dell'art. 1 della legge n. 145/2018 fa riferimento all'estinzione dei “debiti delle persone fisiche... risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione...”. Il testo normativo, riferendosi precipuamente ai debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione, **esclude dall'istituto agevolativo le somme contenute in atti non (ancora) oggetto di affidamento.**

Saldo e Stralcio

Art. 1 commi 184 – 189 L. 145/2018

LA MAPPA CASSA PER CASSA

La possibilità e le condizioni di accesso al saldo e stralcio dei crediti previdenziali per le principali Casse professionali

ARCHITETTI E INGEGNERI

Inarcassa sta ancora valutando la norma e non assume una posizione certa. Dal bilancio consuntivo 2017 risultano oltre 680 milioni di crediti verso gli iscritti e la firma della convenzione con Equitalia- Ader perfezionata a giugno del 2017.

ACCESSO SOLO PER ALCUNI ANNI



AVVOCATI

I legali possono rientrare nel saldo e stralcio per tutto il periodo dal 2000 al 2017. Dal bilancio 2017 risultano per il periodo crediti per oltre 500 milioni. Ma solo chi paga per intero si vede riconoscere l'annualità completa; per gli altri scatta una decurtazione proporzionale.

ACCESSO POSSIBILE



BIOLOGI

Il saldo e stralcio dei debiti verso Enpab è possibile per l'intero periodo (dal 2000 al 2017) e viene riconosciuto ai fini previdenziali in proporzione, trattandosi di un sistema contributivo. Sono oltre 17 mln i carichi affidati a Equitalia-Ader potenzialmente interessati.


ACCESSO POSSIBILE



CASSA PLURICATEGORIALE

Solo dal 2013 Epap si è affidata ad Equitalia-Ader per i crediti (circa 2 mln) da geologi, chimici, attuari e forestali. Il sistema è contributivo puro, quindi l'importo versato finisce sul montante in proporzione.

ACCESSO SOLO PER ALCUNI ANNI



COMMERCIALISTI

Il saldo e stralcio è possibile per tutto il periodo (2000-2017). Sono circa 200 mln i carichi iscritti a ruolo. Ma in base al regolamento Cnapdc il mancato versamento - anche parziale - di contributi annulla tutto l'anno ai fini previdenziali. Chi aderisce quindi rischia di dover lavorare un anno in più.

ACCESSO POSSIBILE



GEOMETRI

Applicabile per tutto il periodo il saldo e stralcio. Per gli effetti, Cipag sta decidendo se riconoscere l'anno valido con il montante versato o riproporzionare l'anzianità contributiva.

ACCESSO POSSIBILE



CONSULENTI DEL LAVORO

Questa categoria è completamente esclusa in origine dal saldo e stralcio perché Enpacl non si è mai affidata ad Equitalia-Ader e riscuote da sempre in proprio i crediti (che ammontano al momento a circa 200 milioni).

ACCESSO NON CONSENTITO



MEDICI E ODONTOIATRI

Tutto il periodo 2000-2017 nel saldo e stralcio. Enpam pensa di valutare l'adesione in modo proporzionale al versato. Da decidere invece il valore ai fini dell'anzianità, ma bastano 5 anni per il pensionamento.

ACCESSO POSSIBILE



Saldo e Stralcio

Art. 1 commi 184 – 189 L. 145/2018



LE SCADENZE DEL SALDO E STRALCIO

30 aprile 2019	Presentazione dell'istanza su modulo appositamente pubblicato dall'Ader
31 ottobre 2019	Trasmissione della comunicazione delle somme da versare da parte dell'agente della riscossione e/o rigetto totale o parziale dell'istanza di stralcio
30 novembre 2019	Pagamento della prima rata, pari al 35% del totale
31 marzo 2020	Pagamento della seconda rata, pari al 20% del totale
31 luglio 2020	Pagamento della terza rata, pari al 15% del totale
31 marzo 2021	Pagamento della quarta rata, pari al 15% del totale
31 luglio 2021	Pagamento del restante 15%
1° dicembre 2019	Decorrono gli interessi del 2% annuo

In caso di pagamento a rate si applica un tasso d'interesse pari al 2% annuo a decorrere dal 1° dicembre 2019. La legge prevede inoltre un massimo di 5 giorni di ritardo per il pagamento rispetto alla scadenza delle rate (il comma 198 dell'art. 1 della Legge 145/2018 richiama il comma 14-bis dell'art. 3 della "rottamazione-ter").

Saldo e Stralcio

Art. 1 commi 184 – 189 L. 145/2018C



Per aderire alla definizione agevolata, i contribuenti interessati devono presentare, entro il 30 aprile 2019, un'apposita dichiarazione, utilizzando il modello SA-ST pubblicato sul sito dell'Ente. E' possibile presentare il modello:

- alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il **Modello SA-ST**, debitamente compilato in ogni sua parte, con particolare attenzione alla sezione relativa all'attestazione della situazione di grave e comprovata difficoltà economica, unitamente alla copia del documento di identità. La domanda deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (pec);
- presso gli **Sportelli** di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il Modello SA-ST debitamente compilato e firmato;
- Servizio online «**Fai D.A. te**»

Saldo e Stralcio

Art. 1 commi 184 – 189 L. 145/2018



Dopo la presentazione del modello, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà al contribuente **entro il 31 ottobre 2019 una “Comunicazione”** contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute per l’estinzione dei debiti, con l’indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate e l’importo di ciascuna di esse, unitamente ai bollettini per il pagamento.

In caso di mancato accoglimento, la Comunicazione conterrà invece la motivazione del **diniego** e limitatamente ai debiti definibili ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 119/2018, avvertirà il contribuente **dell’automatica inclusione** nei benefici della Definizione agevolata 2018 (c.d. “rottamazione-ter”) fornendo altresì l’importo da pagare e le relative scadenze di pagamento.

Saldo e Stralcio

Art. 1 commi 184 – 189 L. 145/2018

EFFETTI SALDO E STRALCIO

- a. Domanda entro il 30 aprile 2019
- b. Entro 31/10/2019 Ader comunica totale dovuto
- c. Versamento unica soluzione o in 5 rate:
 - › 35% il 30 novembre 2019;
 - › **20%** il 31 marzo 2020;
 - › 15% il 31 luglio 2020;
 - › 15% il 31 marzo 2021;
 - › 15% il 31 luglio 2021.
- d. Per mancato accoglimento **automatica inclusione** "rottamazione-ter" e pagamento in:
 - › un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019
 - › in 17 rate di cui la prima entro il 30/11/2019 (30%) e le restanti 16, ciascuna di pari importo, il 28/2, 31/5, 31/7 e 30/11;
 - › in 9 rate (3 anni), nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata richiesta "rottamazione-bis", ma non risultino pagate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di luglio, settembre e ottobre 2018
- e. Lieve inadempimento (5 giorni)

Saldo e Stralcio

Art. 1 commi 184 – 189 L. 145/2018

Differenza tra rottamazione e saldo e stralcio

BENEFICIO	
Rottamazione	Saldo e Stralcio
si decurtano interessi e sanzioni e si paga l'integrale importo originario della cartella (oltre aggio e diritti di notifica)	si decurtano sanzioni e interessi e si paga solo una percentuale (16%, 20% e 35%) dell'importo originario, in base all'Isee

Saldo e Stralcio

Art. 1 commi 184 – 189 L. 145/2018

Differenza tra rottamazione e saldo e stralcio

TIPOLOGIA DI CARTELLE	
Rottamazione	Saldo e Stralcio
si possono definire quasi tutte le tipologie di credito (multe, tasse, contributi ecc.)	si possono definire esclusivamente: <ul style="list-style-type: none">- Irpef e Iva (soltanto se dovuti a seguito di presentazione della dichiarazione dei redditi)- Contributi previdenziali di casse e private e lavoratori autonomi Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento

Saldo e Stralcio

Art. 1 commi 184 – 189 L. 145/2018

Differenza tra rottamazione e saldo e stralcio

BENEFICIARI	
Rottamazione	Saldo e Stralcio
la rottamazione può essere definita da qualunque contribuente (persona fisica o società), a prescindere dal reddito	il saldo e stralcio è a beneficio esclusivamente delle persone fisiche in grave difficoltà economica (con Isee inferiore a 20 mila euro oppure che abbiano aperto la procedura di liquidazione del patrimonio).

Saldo e Stralcio

Art. 1 commi 184 – 189 L. 145/2018

Differenza tra rottamazione e saldo e stralcio

RATEIZZAZIONE	
Rottamazione	Saldo e Stralcio
Fino a 18 rate in 5 anni (oppure 10 rate in 3 anni in caso di rientro dalle precedenti edizioni)	le rate possibili sono solo 5

✉ luisa.miletta@cmnp.it

Grazie!



STUDIO ASSOCIATO

Dottori Commercialisti – Revisori Contabili
Consulenti del lavoro – Giornalisti Pubblicisti

www.cmnp.it

20124 Milano P.zza della Repubblica 32
60024 Filottrano (AN) Via dell'Industria 114/B/C